



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO "Don F. Mottola" di TROPEA**  
Via Coniugi Crigna – Cap. 89861 – Tel. 0963666418  
<https://istitutocomprensivotropea.edu.it>  
vvic82200d@istruzione.it - vvic82200d@pec.istruzione.it  
C.M.: VVIC82200D - C.F.: 96012410799



Tropea, 12 dicembre 2022

**A TUTTI I DOCENTI**  
Ai genitori membri del GLI  
e p.c. al DSGA  
AI SITO WEB  
AGLI ATTI

**OGGETTO: DECRETO COSTITUZIONE GLO E GLI - A.S. 2022-23**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

- VISTA** la legge 107/2015;
- VISTO** il D.Lgs n. 66 del 2017 art. 9 comma 8;
- VISTO** il D.Lgs n.96 del 7 agosto 2019;
- VISTA** la legge 5 febbraio 1992 n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone in situazione di Handicap" (art. 15 comma 2) e le relative modifiche introdotte dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53, dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e dalla Legge 4 novembre 2010, n. 183 (art. 24);
- VISTO** il D.P.R. 24 febbraio 1994, (art. 6) "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap";
- VISTO** il D.L.sg 16 aprile 1994, n. 297 (art. 317, comma 2);
- VISTA** la legge n. 170, 8 ottobre 2010 - Gazzetta Ufficiale N. 244 del 18 Ottobre 2010, Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico.
- VISTO** il Decreto Legislativo 7 agosto 2019, n. 96, avente ad oggetto "Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- VISTO** il Decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 29 dicembre 2020, n. 182, recante "Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66";
- VISTO** l'allegato B del succitato Decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 29 dicembre 2020, n. 182, avente ad oggetto "Linee Guida concernenti la definizione delle modalità, anche tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui all'articolo 7 del D.Lgs 66/2017 e il modello di PEI, da adottare da parte delle Istituzioni scolastiche";

- CONSIDERATO** che l'art. 3, comma 6 del succitato Decreto n. 182/2020 prevede che *“Il Dirigente scolastico può autorizzare, ove richiesto, la partecipazione di non più di un esperto indicato dalla famiglia. La suddetta partecipazione ha valore consultivo e non decisionale”*.
- VISTO** il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 come recepito dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n.101, recante *«Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»*;
- CONSIDERATO** il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62 (Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107);
- VALUTATA** La Nota del 4 agosto 2009 n. 4274 (Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità);
- VISTA** la Legge 3 marzo 2009 n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità);
- VALUTATA** l'Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali del 20 marzo 2008 (Intesa in merito alle modalità e ai criteri per l'accoglienza scolastica e la presa in carico dell'alunno con disabilità); Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006 n. 185 (Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289);
- VISTA** la Legge 8 novembre 2000 n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);
- VALUTATO** il Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017;
- CONSIDERATI** gli articoli 5, commi 3 e 4, e 7, comma 2, del Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 che hanno abrogato la legislazione precedente, modificando il comma 5 dell'articolo 12 della legge 104/92;
- VISTO** l'articolo 9, comma 1, del Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 che va a modificare alcuni articoli della Legge 104/92 (soprattutto l'art. 15, commi 10 e 11);
- VISTA** la circolare ministeriale 3390/2001 che stabilisce che una scuola inclusiva deve garantire un'assistenza di base anche nella cura della persona, nell'uso dei servizi igienici e nell'igiene personale dell'alunno con disabilità.
- VISTO** l'adozione del piano ATA prot. n 10173 del 8/11/2022 e ss.mm.iii

#### **DECRETA**

#### **Art. 1 - Costituzione del Gruppo di Lavoro Operativo (GLO)**

Il GLO è il Gruppo di Lavoro Operativo introdotto, a livello di singola istituzione scolastica per la progettazione per l'inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica (D.Lgs 96/2019, art. 8, c. 10, Modifica all'art. 9 del D.Lgs 66/2017).

## **Art.2 - Composizione del GLO**

Il gruppo di lavoro, a cui ora il Decreto 66/17 attribuisce la denominazione di GLO, è composto:

- ❖ dal Consiglio di Classe - "con la partecipazione dei genitori, o di chi esercita la responsabilità genitoriale" (il virgolettato fa riferimento diretto al modificato articolo 15 della legge 104/92);
- ❖ con la partecipazione "delle figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe";
- ❖ "con il necessario supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare" dell'ASL;

Le funzioni di Presidente spettano al Dirigente scolastico, che esercita potere di delegare funzione. In questo caso, per l'anno in corso, al Referente per l'Inclusione:

Primaria: ins. Lucia CRISAFIO;

Infanzia: ins. Laura FALDUTI;

Secondaria: prof.ssa Elisabetta Maria SCORDO

La denominazione di Gruppo di Lavoro Operativo segnala l'autonomia di questo organo dalle istituzioni da cui trae le proprie componenti, rimarcando la pariteticità nella partecipazione delle diverse componenti.

## **Art. 3 Funzioni del GLO**

Il GLO svolge le seguenti funzioni:

- ❖ definizione del PEI;
- ❖ verifica del processo d'inclusione;
- ❖ proposta della quantificazione delle ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto del Profilo di Funzionamento. È dunque l'organismo deputato all'elaborazione e alla firma del PEI.

Con l'approvazione del D.Lgs. 66/17 e D.Lgs. 96/19, il PEI diviene parte integrante del Progetto Individuale (di cui all'articolo 14 della Legge 8 novembre 2000 n. 328).

La normativa dice che viene "elaborato e approvato" dal GLO e tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e del Profilo di Funzionamento, avendo particolare riguardo all'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS.

Il PEI esplicita le modalità di verifica e i criteri di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, nonché gli eventuali bisogni di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico, e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza educativa, all'autonomia e alla comunicazione dello studente con e al sostegno alla classe.

Per quest'ultimo aspetto è nel PEI che specificatamente si deve quantificare la proposta del numero di ore di sostegno e di assistenza.

Il D.Lgs. 66/17 (art. 7, comma 2, lettere g e h) specifica che deve essere redatto "in via provvisoria entro Giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di Ottobre ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona".

Inoltre "è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni".

Nel passaggio tra i gradi d'istruzione, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione.

Nel caso di trasferimento d'iscrizione è garantita l'interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate ed è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione".

I tempi previsti per l'elaborazione del PEI definiscono naturalmente anche i momenti di convocazione del GLO, la cui competenza spetta alla scuola. E' compito del D.S. emanare la convocazione in forma di comunicazione e in tempi validi perché le varie componenti possano averne notizia e possano partecipare.

Al GLO partecipano tutti i componenti di cui all'art. 2 :

- Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico che le presiede.
- Il Dirigente Scolastico può delegare a presiedere la seduta il Vicario per la seduta plenaria o il Coordinatore del sostegno per la seduta dedicata GL operativo dell'alunno.
- L'ordine del giorno determinerà la composizione e il tipo di riunione del GLO a insindacabile giudizio del Dirigente scolastico
- Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
- Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale da un segretario nominato tra i docenti della scuola presenti alla seduta.

#### **Art. 4 Costituzione del GLI**

È costituito il Gruppo di lavoro per l'inclusione con compiti di coordinamento e di indirizzo in ordine alle tematiche di integrazione/inclusione degli allievi con BES / DSA e stranieri che frequentano l'Istituto comprensivo "Don F. Mottola".

Il Gruppo di lavoro per l'Inclusione è composto da:

- Dirigente scolastico
- Docenti referenti del Sostegno/BES-DSA
- Docenti curricolari
- Rappresentante personale ATA - RAG. VARGIU ANNUNZIATA
- Genitori degli alunni- sig.re. ACCORINTI ANNA, PUGLIESE SIMONA, MARZOLO CATERINA
- Rappresentante dei servizi dell'ASL competente per territorio;

#### **Art. 5 Convocazione e Presidenza del GLI**

Le riunioni del GLI sono convocate e presiedute dal Dirigente scolastico o, in sua assenza, dal referente H.

#### **Art. 6 Competenze del GLI**

L'azione del Gruppo di lavoro per l'inclusione è riassunta in competenze di tipo organizzativo, progettuale e valutativo.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei componenti. Di ogni seduta è redatto apposito verbale.

In relazione alle necessità, il GLI è convocato:

in forma plenaria, almeno due volte nell'anno scolastico, con la partecipazione di tutti i componenti

Il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione svolgerà le seguenti funzioni anche tenendo conto del PTOF e del PdM di Istituto:

1. rilevazione degli alunni con bisogni educativi speciali (BES) presenti nella scuola;
2. proporre progetti per potenziare il livello di inclusività della scuola;
3. proporre attività in collaborazione con soggetti esterni finalizzati a sostenere il processo di inclusività;
4. rilevazione, monitoraggio e valutazione del grado di inclusività della scuola;
5. elaborazione di una proposta di piano annuale per l'inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere entro il mese di giugno di ogni anno scolastico;
6. cura dei rapporti con gli oo.cc. (Consigli di intersezione, interclasse, classe, Collegio dei docenti, Consiglio d'istituto);
7. formulare proposte in merito alla determinazione degli organici di sostegno e per la presenza di altre figure specializzate (educatori, assistenti servizio civile, etc.);
8. cura dei rapporti con il C.T.I. (Centro Territoriale per l'Inclusione) e i servizi di zona, sociali e sanitari, per attivare progetti di prevenzione del disagio;
9. promuovere protocolli d'intesa con ASP, associazioni di volontariato e proposte organizzative per gli EE.LL. e altre amministrazioni;
10. promuovere corsi di formazione per docenti e famiglie sulla base delle esigenze emerse.

#### **Art. 4 Pubblicazione Atti**

Il Presente decreto viene diffuso tramite il Sito internet di questo Istituto e inviato ai componenti dei gruppi di lavoro.

Il presente incarico non comporta oneri aggiuntivi per lo Stato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Francesco Fiumara  
(Firmato digitalmente)